

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014, con la quale è stata istituita e fatta propria l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi di quanto stabilito dai commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successivamente modificato con la propria deliberazione n. 51 del 10/11/2015;

Visto il comma 669 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 così come sostituito il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visti i commi 671 e 675 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che stabiliscono rispettivamente che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che il comma 676 art.1 della Legge 147/13 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Atteso che in fase dell'attività parlamentare di redazione della Legge di stabilità 2019, in data 4 dicembre è stato approvato l'emendamento che introduce l'art. 88 bis "norme in materia di tributi locali" confermando anche per l'anno 2019 e 2020 la possibilità di confermare la maggiorazione TASI già disposta per gli anni 2016-2018;

Richiamato l'articolo 12 del Capitolo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC che espressamente cita:

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo;

Visto il comma 681 art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;

Visto l'articolo 3 comma 5 capitolo 2 del Regolamento per la disciplina della IUC che stabilisce che l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che la detiene a titolo di abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, lo stesso non è tenuto al versamento, mentre il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

Dato atto il comma 682 art. 1 Legge 147/13 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Dato atto che il comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il comma 688 che stabilisce che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed è altresì consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

Visto pertanto il comma 3 l'articolo 14 del capitolo 2 del richiamato Regolamento per la disciplina della IUC, che stabilisce le date di pagamento in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre consentendo altresì il pagamento in unica soluzione in data 16 giugno;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "*Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni*", in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 2/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:
 - ✓ **ALIQUOTA 2 per mille** da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare classate in categoria A/1, A/8 ed A/9;
 - ✓ **ALIQUOTA 0,8 per mille** da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;
 - ✓ **ALIQUOTA ZERO da applicare alle** unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;
- 3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo della somma delle aliquote TASI + IMU per ciascuna categoria di immobile così come stabilito dal comma 677 art. 1 Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera) del decreto legge 16 del 6 Marzo 2014 convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 ;
- 4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità omogeneamente su tutta la collettività.
 - b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o il minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui sono quantificati il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

SERVIZI INDIVISIBILI	QUOTA FINANZIAMENTO TASI
Illuminazione Pubblica e manutenzioni	€ 363.600,00
Anagrafe e Stato Civile	€ 126.700,00

- 5) Di dare atto che il gettito della tassa che si quantifica in € 490.300,00 saranno introitati alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.76.001 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" Bilancio finanziario di previsione 2019 -2021 in corso di predisposizione.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere alla pubblicazione

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico all'approvazione del Bilancio finanziario di previsione 2019 -2021 in corso di predisposizione.

Il Responsabile del procedimento: Rag. Maurizio Luongo
Il Responsabile dell'istruttoria: Rag. Maurizio Luongo
Elaborazione dati: Rag. Maurizio Luongo